

Decreto ministeriale 3 giugno 2004, n. 199 (1).

**Regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione
della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati,
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L. 30 marzo 2001, n. 125**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001, che istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, prevedendo che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 13 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002 e nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Ritenuto di non dover accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di individuare modalità di rapporti costanti con gli organismi operanti nel settore, dal momento che tali modalità di rapporti sono già sufficientemente realizzate in quanto gli organismi operanti nel settore fanno parte della stessa Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, come stabilito dall'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 95968/16/431/22 del 23 aprile 2004;

Adotta il seguente regolamento:

1. Sede e compiti.

1. La Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, istituita dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, di seguito denominata Consulta, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La Consulta svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001.

2. Funzionamento.

1. La Consulta nomina al suo interno un vicepresidente.
2. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
3. Per la validità delle riunioni della Consulta è richiesta la presenza della metà dei componenti.
4. La Consulta può essere convocata in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per particolari argomenti; in quest'ultimo caso le conclusioni delle sessioni di lavoro sono sottoposte all'esame della seduta plenaria.
5. La Consulta può, con decisione adottata a maggioranza dei suoi componenti, istituire commissioni interne, a cui affidare compiti di studio e di approfondimento e, comunque, compiti strumentali all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001. Ogni commissione nomina al suo interno un relatore, avente il compito di riferire alla Consulta in seduta plenaria i risultati delle attività svolte.
6. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali, di enti, organismi e associazioni del privato sociale.

3. Organizzazione.

1. Il supporto organizzativo alle attività della Consulta è assicurato dalla Direzione generale competente secondo il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale di cui al comma 1 è definita l'organizzazione del supporto organizzativo alla Consulta. Il decreto individua, inoltre, il funzionario responsabile di tale supporto organizzativo.

Note

- (1) Pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 2001, n. 90.